

**SCHEMA TECNICA – COP. 2.1
GUASTI MACCHINA**

Contraente : ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL – Via Lago di Pusiano nr. 4 – 36015 Schio VI
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 92000020245 / 02026520243

Assicurato : ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL – Via Lago di Pusiano nr. 4 – 36015 Schio VI
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 92000020245 / 02026520243

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUITO DA TRE LINEE :

- LINEA 1 : Entrata in funzione nel 1983 da 36 t/g, rifacimento nel 2016 da 72 t/g
- LINEA 2 : Entrata in funzione nel 1991 da 60 t/g
- LINEA 3 : Entrata in funzione nel 2003 da 100 t/g
- Centrale di scambio termico a servizio del teleriscaldamento

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Via Lago di Pusiano nr. 4 – 36015 Schio VI

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Dalle h. 24:00 del
Alle h. 24:00 del

SEZIONE I – DANNI MATERIALI

DESCRIZIONE DEI MACCHINARI

Tutti gli impianti e/o macchinari, situati nell'ubicazione di rischio indicata in precedenza, connessi con l'attività svolta dall'Assicurato ad eccezione di quelli non direttamente impiegati nell'attività produttiva (quali a puro titolo indicativo ma non limitativo : apparecchiature elettroniche dell'amministrazione, attrezzature di officina, impianti generali a servizio dei fabbricati)

| ENTI ASSICURATI | SOMMA ASSICURATA (EUR) |
|-------------------------------------|------------------------|
| SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA | 38.506.000,00 |

SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

| PROFITTO LORDO ANNUO | SOMMA ASSICURATA (EUR) |
|--|------------------------|
| Calcolato sulla base del prospetto a mani della Compagnia | 8.006.995,33 |
| Profitto lordo derivante dalla vendita di energia elettrica e dallo smaltimento rifiuti | 7.006.995,33 |
| Maggiori costi dovuti all'acquisto di energia dalla rete e dallo smaltimento rifiuti in discarica | 1.000.000,00 |
| | |
| PERIODO DI INDENNIZZO | MESI |
| Periodo massimo risarcibile, a partire dalla data di sinistro, durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce conseguenze del sinistro stesso | 12 (dodici) |

| Condizioni particolari espressamente richiamate | Limiti (EUR) |
|--|--|
| C.P. 03. Danni ai basamenti | 100.000,00 per sinistro ed annualità |
| C.P. 08 Costi di demolizione e sgombero | 300.000,00 per sinistro ed annualità |
| C.P. 09 Spese per la ricerca del danno | 100.000,00 per sinistro ed annualità |
| C.P. 11 Copertura automatica | 110% della somma assicurata in Sezione I |
| SEZIONE I – DANNI MATERIALI | |
| DEDUCIBILI | Franchigia (EUR) |
| Per danni a caldaia, forno, impianto di depurazione fumi, estrazione ceneri, turbogeneratori | Scoperto 15% con il minimo di 75.000,00 |
| Per danni a tutti gli altri enti | Scoperto 10% con il minimo di 50.000,00 |

SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

| Condizioni particolari espressamente richiamate | Limiti (EUR) |
|---|---|
| C.P. 01 Tolleranza scoperto | 110% della somma assicurata in Sezione II |
| DEDUCIBILI | Franchigia (EUR) |
| L'equivalente monetario del numero di giorni di calendario di produzione dell'impianto assicurato di seguito indicati : | 20 giorni |
| Ma, in nessun caso, un importo inferiore ad EUR | 20/360 della somma assicurata in Sezione II |

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II

| Condizioni particolari espressamente richiamate | Limiti (EUR) |
|---|---|
| C.P. 01 Onorari dei Periti | 3% del danno indennizzabile massimo 50.000,00 per sinistro ed annualità |

| LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO (EUR) |
|--|
| Nessuno |

SEZIONE I – DANNI MATERIALI – CLAUSOLA INTEGRATIVA

Assicurazione con dichiarazione di valore (PRTLOP)

01. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente Polizza comprendono il valore della totalità dei macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata stimando:

- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Compagnia, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in Polizza

02. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 17) delle Norme generali comuni a tutte le sezioni. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di Polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 17) delle Norme generali comuni a tutte le sezioni.

03. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia, al termine di ciascun periodo di assicurazione -e, quindi, anche alla scadenza della Polizza -un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato alla Compagnia, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 giorni dalla data della loro effettuazione.

04. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1 e 2 che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme :

- A) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- B) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 10% delle somme indicate in Polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per uno o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti A) e B) comportino nel loro insieme aumenti superiore al 10%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. 17) delle Norme generali comuni a tutte le sezioni) in ragione della parte -determinata in base alle stime peritali -eccedente la suddetta percentuale.

Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (Art. 17) delle Norme generali comuni a tutte le sezioni) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di Polizza maggiorata del 10%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di Polizza soggetti alla presente convenzione;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le parti non appena inclusi nelle stime.

05. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per uno o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 10% rispetto agli ultimi valori indicati in Polizza, o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

06. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5), si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 A) e B), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

La presente convenzione ha durata pari a quella della Polizza ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Compagnia delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in Polizza maggiorati, partita per partita, del 10%.

I premi dovuti a termini della presente convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 19 del Codice Civile.

Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regolazione proporzionale, la presente clausola non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

PRECISAZIONI

Le franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indiato in altre parti del contratto di assicurazione.

I limiti si intendono per sinistro ed annualità assicurativa, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni restano fermi, se previsti, gli ulteriori limiti e franchigie.